SENTENZA DELLA CORTE DEL 18 MAGGIO 1982 ¹

AM & S Europe Limited contro Commissione delle Comunità europee

«Tutela della riservatezza»

Causa 155/79

Massime

Concorrenza — Procedimento amministrativo — Poteri di controllo della Commissione — Potere di esigere l'esibizione di documenti aziendali — Nozione di «documenti aziendali» — Corrispondenza fra avvocato e cliente — Inclusione — Presupposti

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 14)

- 2. Concorrenza Procedimento amministrativo Poteri di controllo della Commissione Potere di esigere la presentazione dei documenti che essa ritiene necessario conoscere Potere di decidere se un documento debba essere esibito (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 14)
- 3. Concorrenza Procedimento amministrativo Poteri di controllo della Commissione Potere di esigere l'esibizione della corrispondenza fra avvocato e cliente Limiti Tutela del carattere riservato di detta corrispondenza (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 14)
- 4. Concorrenza Procedimento amministrativo Poteri di controllo della Commissione Rifiuto dell'impresa di esibire la corrispondenza col proprio avvocato a causa del suo carattere riservato Poteri della Commissione

(Regolamento del Consiglio n. 17 art. 14)

^{1 -} Lingua processuale: l'inglese.

1. L'art. 14, n. 1, del regolamento n. 17/62 autorizza la Commissione ad esigere l'esibizione, in occasione di un controllo presso una impresa, dei «documenti aziendali», vale a dire dei documenti relativi all'attività dell'impresa sul mercato, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle norme di concorrenza. La corrispondenza fra un avvocato e il suo cliente, in quanto riguardi una siffatta attività, rientra nella categoria dei documenti di cui trattasi.

2. Dato che la Commissione, a norma dell'art. 14, n. 1, del regolamento n. 17/62, può esigere l'esibizione dei documenti che essa ritiene «necessari» conoscere per potere accertare una trasgressione delle norme di concorrenza del Trattato, ne consegue che, in linea di principio, spetta alla stessa Commissione, non già all'impresa interessata o ad un terzo, il decidere se un documento debba esserle esibito.

3. Gli ordinamenti interni degli Stati membri tutelano, in casi analoghi, la riservatezza della corrispondenza fra avvocato e cliente, purché anzitutto, si tratti di corrispondenza scambiata nell'ambito e nell'interesse del diritto alla difesa del cliente e, in secondo luogo, essa provenga da avvocati indipendenti, cioè da avvocati non legati al cliente da un rapporto d'impiego. Considerato in tale contesto, il regolamento n. 17/62 deve essere interpretato nel senso che anch'esso tutela la

riservatezza della corrispondenza fra avvocato e cliente alle due suddette condizioni, recependo in tal modo gli elementi costitutivi di detta tutela comuni ai diritti degli Stati membri. Detta tutela deve intendersi, per essere efficace, come riferentesi, ipso iure, a tutta la corrispondenza scambiata dal momento in cui ha inizio il procedimento amministrativo ai sensi del regolamento n. 17/62, che può portare ad una decisione di applicazione degli artt. 85-86 del Trattato, ovvero ad una decisione che infligge all'impresa una sanzione pecuniaria; essa deve potere essere estesa anche alla corrispondenza anteriore che sia connessa con l'oggetto di un siffatto procedimento. La tutela in tal modo concessa deve applicarsi indistintamente a tutti gli avvocati abilitati all'esercizio della professione in uno degli Stati membri, qualunque sia lo Stato membro in cui il cliente risiede. Il principio della riservatezza non può tuttavia ostare a che il cliente di un avvocato renda nota la corrispondenza tra loro scambiata, se ritiene di avere interesse a farlo.

4. Dato che le liti relative all'applicazione della tutela della riservatezza della corrispondenza fra gli avvocati e i loro clienti riguarda i presupposti dell'azione della Commissione in un settore così importante per il funzionamento del mercato comune come quello del rispetto delle norme sulla concorrenza, la loro soluzione può avvenire solo sul piano comunitario. Di conseguenza, qualora un'impresa, sottoposta a controllo, a norma dell'art. 14, del regolamento n. 17/62, rifiuti, invocando il diritto alla tutela della riservatezza, di produrre, fra i

documenti aziendali richiesti dalla Commissione, la corrispondenza scambiata col proprio avvocato e la Commissione ritenga che non sia stata fornita la prova della riservatezza di tali documenti, spetta a questa ordinare, a norma dell'art. 14, n. 3, del suddetto regolamento, l'esibizione della corrispondenza controversa e, se necessario, infliggere all'impresa am-

mende o penalità di mora, in forza del regolamento, come sanzione per il rifiuto dell'impresa sia di fornire gli ulteriori elementi di prova considerati necessari dalla Commissione sul punto della riservatezza dei documenti, sia di esibire la corrispondenza di cui trattasi che la Commissione ritenesse non avere un carattere riservato legalmente protetto.

Nella causa 155/79,

AM & S EUROPE LIMITED, con gli avvocati J. Lever QC, di Gray's Inn, C. Bellamy, barrister, di Gray's Inn, e G. Child, solicitor di Slaughter e May, Londra, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso gli avvocati Elvinger e Hoss, 15, Côte d'Eich,

ricorrente,

sostenuta nelle sue conclusioni

— dal REGNO UNITO, rappresentato dal sig. W. H. Godwin, Principal Assistant Treasury Solicitor, in qualità di agente, assistito dal Rt. Hon. S. C. Silkin QC, di Middle Temple, e dal sig. D. Vaughan, QC, di Inner Temple, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'Ambasciata britannica, 28, boulevard Royal,

e

— dalla Commissione consultiva degli ordini forensi della Comunità Europea (CCDE), rappresentata dal sig. D. A. O. Edward QC, del foro di Scozia, e dall'avv. J. R. Thys, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso gli avvocati E. Biever e L. Schiltz, 83, boulevard Grande-Duchesse-Charlotte,

intervenienti,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico J. Temple Lang, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il suo consigliere giuridico M. Cervino, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,